

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DIANA, RUFFINO, CARTA, SALERNO, SARTORI, ZANGARA, COVIELLO, GUZZETTI, PINTO, VENTRE, MORA, COVELLO, PARISI e EMO CAPODILISTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1987

Norme sul riconoscimento di appartenenza al settore agricolo, ai fini previdenziali ed assistenziali, di alcune attività effettuate da imprese vivaistiche

ONOREVOLI SENATORI. — Per riconoscimento unanime della prassi amministrativa e della giurisprudenza le attività svolte da una impresa vivaistica sono da considerarsi sicuramente agricole sino alla fase di vendita dei prodotti e della loro messa a dimora, e loro attecchimento.

A ben vedere, infatti, lo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale ebbe a pronunciarsi nel senso che «tali operazioni vanno riguardate in vivaio, ma come la conclusione logica e necessaria, sia sul piano tecnico sia sul piano economico, dell'allevamento stesso».

Per contro, sia l'orientamento amministrativo che la giurisprudenza negano la natura «agricola» alle attività dirette alla manutenzio-

ne delle piante, dei giardini e parchi pubblici o privati, che vengono effettuate autonomamente o dopo la fase di attecchimento.

A tale proposito la Suprema Corte di cassazione ha più volte affermato che la manutenzione periodica delle piante vendute (innaffiatura, diserbo, potatura, eccetera), esplicita separatamente da quella connessa alla fase dell'attecchimento, e quella di parchi (o giardini) pubblici e privati presentano le caratteristiche di prestazioni di servizi, dimodochè, essendo del tutto aliene alla attività vivaistica, vanno classificate come commerciali (industriali ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Va da sè che il mancato riconoscimento di

appartenenza al settore agricolo delle predette attività determina sul piano giuridico ed economico delle discrepanze irrazionali ed ingiustificate.

Infatti, tale orientamento non considera che le citate operazioni si inseriscono *de facto* in un'unica ed inscindibile attività imprenditoriale, la cui natura agricola non può certo disconoscersi allorchè vengano poste in essere delle attività che, pur se svolte per conto di terzi, si concretizzano in ogni caso in operazioni di tecnica agraria.

A ciò si deve aggiungere che il peculiare ciclo economico in cui si inserisce l'impresa vivaistica è caratterizzato da momenti di stasi che determinano la necessità di impiegare la manodopera assunta in altre attività alternative (quali quelle di cui si tratta), onde evitare gravi ripercussioni sui livelli occupazionali.

In ogni caso, il considerato orientamento restrittivo determina una dicotomia assicurativa (l'una di carattere agricolo e l'altra di carattere commerciale o industriale), che comporta per il datore di lavoro interessato, ancorchè titolare di una impresa agricola di tal genere, un esborso per oneri previdenziali, in alcuni casi, insostenibile, posto che lo stesso, alla luce degli aumenti verificatisi in questi anni nel settore dei contributi unificati, incontra oneri non indifferenti per le assicurazioni sociali dei lavoratori agricoli.

Tanto premesso, si evidenzia la necessità di riconsiderare con una apposita normativa la natura delle attività in questione ricomprendendole esplicitamente fra quelle *tout court* agricole.

Ne consegue l'avvertita opportunità di un disegno di legge recante una disposizione *ad integrationem* di quanto già dettato dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, che, come è noto, inquadra nel settore agricolo particolari categorie di operai, tenendo conto del tipo di attività svolta.

Le attività da ricomprendervi sarebbero, quindi, tutte quelle esplicate da operai dipendenti da aziende vivaistiche e dirette alla sistemazione e manutenzione agraria, forestale e di verde pubblico o privato.

In questo quadro, al fine di armonizzare la materia in oggetto anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche esplicanti le siffatte attività, si rende necessario integrare altresì la lettera *a*) del citato articolo 6 nel senso tracciato nella presente illustrazione.

Ciò sembra in linea anche con quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 770 del 25 febbraio 1982, che alla categoria 11^a ha contemplato espressamente, quali opere pubbliche oggetto di appalto, i lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico.

A tal fine, si propone il seguente disegno di legge di cui si raccomanda l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*e*) imprese vivaistiche che, in forma singola o associata, si dedicano a lavori di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e di verde pubblico o privato».

Art. 2.

1. La lettera *a*) dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, è sostituita dalla seguente:

«*a*) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione, di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e di verde pubblico nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi».

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti i rapporti assicurativi e previdenziali in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato.